



Offerta al pubblico di quote del Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE

Generation Dynamic PIR

Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I (Caratteristiche del Fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi del Fondo) messo gratuitamente a disposizione dell'Investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.

Il Regolamento di gestione del Fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.

Il Prospetto è volto ad illustrare all'Investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob: 26 febbraio 2025

Data di validità: dal 27 febbraio 2025

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Avvertenza: la partecipazione al Fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di gestione del Fondo.

Avvertenza: il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

PARTE I DEL PROSPETTO

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Generation Dynamic PIR

Data di deposito in Consob della Parte I: 26 febbraio 2025
Data di validità della Parte I: dal 27 febbraio 2025

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. La Società di Gestione

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. (di seguito anche la “Società di Gestione” o la “SGR”), di nazionalità italiana, avente sede legale in Bolzano, Passaggio Duomo n. 15 - 39100 Bolzano – telefono 0471 068 700; telefax 0471 068 766; sito internet www.euregioplus.com; indirizzo di posta elettronica (pec) euregioplus@pec.it, è la Società di Gestione del Risparmio (di seguito “SGR”) cui è affidata la gestione del patrimonio del Fondo e l’amministrazione dei rapporti con i Partecipanti.

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. è autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del provvedimento di Banca d’Italia prot. 5745/2001; la SGR è iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 35, primo comma, del TUF e a seguito delle modifiche al D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 al n. 43 della Sezione gestori di FIA e con il n. 29 della Sezione gestori di OICVM - codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Bolzano, n. 02223270212.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Il capitale sociale della SGR è di Euro 9.868.500, sottoscritto e interamente versato; gli azionisti della società sono, la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, che possiede azioni con diritto di voto pari al 45,00% del capitale sociale, la Provincia Autonoma di Trento, che possiede azioni con diritto di voto pari al 45,00% del capitale sociale e Pensplan Centrum S.p.A., che possiede azioni con diritto di voto pari al 10,00% del capitale sociale.

Le attività effettivamente svolte dalla SGR sono le seguenti:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, in tal caso anche in regime di delega gestionale, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili;
- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi;
- l’istituzione e la gestione di fondi pensione aperti nonché la gestione, in regime di delega, di fondi pensione aperti di altrui istituzione o di fondi pensione chiusi italiani;
- la gestione in regime di delega di portafogli d’investimento per conto terzi, da parte di organismi di investimento collettivo esteri (ivi incluse funzioni di natura amministrativa); da parte di Investitori Istituzionali italiani ed esteri nei limiti previsti tempo per tempo dagli ordinamenti ad essi rispettivamente relativi;
- lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- la commercializzazione di quote degli OICR di propria istituzione.

Funzioni aziendali che la SGR ha delegato a terzi in outsourcing

Sono state affidate a soggetti esterni le seguenti funzioni aziendali:

- Servizi amministrativi inerenti il calcolo del valore della quota e la gestione dei Partecipanti.
- Funzione di Compliance e Antiriciclaggio
- Funzione di Revisione Interna

I contratti di prestazione di tali servizi prevedono meccanismi di controllo per garantire la qualità del servizio.

Organo Amministrativo

L'organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l'attuale Consiglio scadrà con la data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 ed è così composto:

- Alexander Gallmetzer, nato a Bolzano (BZ) il 05.04.1968 – Presidente
Laurea in Economia Politica
Amministratore delegato: in Derga Consulting S.r.l.
- Elisabetta Silvino, nata a Rovereto (TN), il 15.04.1977 – Vicepresidente
Laurea in Giurisprudenza
- Johannes Schneebacher, nato a Gross St. Florian (Austria) il 23.03.1961 – Consigliere
Laurea in Teologia e Diritto Canonico
- Elisabetta Spitz, nata a Roma (RM), il 22.01.1953 – Consigliere Indipendente
Laurea in Architettura

Organo di Controllo

L'organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale, composto da 3 membri, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l'attuale Collegio Sindacale scadrà con la data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 ed è così composto:

- Alessandro Tonina, nato a Trento (TN), il 21.03.1963 – Presidente
- Astrid Marinelli, nata a Bolzano (BZ), il 17.09.1964 – Sindaco effettivo
- Carlo Delladio, nato a Cavalese (TN), il 04.11.1968 – Sindaco effettivo

Funzioni direttive

Le funzioni direttive sono affidate al Direttore Generale, Sergio Lovecchio, nato a Bolzano (BZ) il 19.01.1969, domiciliato per le cariche presso la sede della Società.

Altri Fondi gestiti dalla SGR

Oltre a gestire il Fondo disciplinato nel presente Prospetto, la SGR gestisce tre FIA riservati ed un fondo pensione. Inoltre, la SGR gestisce un fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto e multicomparto denominato 2P Invest Multi Asset.

Avvertenza: il gestore provvede allo svolgimento della gestione del Fondo comune in conformità al mandato gestorio conferito dagli Investitori. Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore e ai diritti degli Investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione del Fondo.

Avvertenza: il gestore assicura la parità di trattamento tra gli Investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi.

2. Il Depositario

Il Depositario del Fondo è Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito: il “**Depositario**”), con sede in Milano, via Benigno Crespi 19/A-MAC 2, numero iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 03126570013, numero REA 5244.9 ed iscritta al n 10636.9 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 385/1993; autorizzata dalla Banca d’Italia - ai sensi dell’art. 38 del TUF – all’esercizio delle funzioni di depositario e di calcolo del valore della quota.

La Banca svolge le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai fondi e mette a disposizione i Prospetti contabili dei Fondi.

Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà, alla tenuta delle registrazioni degli altri beni nonché detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo.

Il Depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni:

- a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi del Fondo;
- b) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso;
- c) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza.
- d) custodisce gli strumenti finanziari dati dal Fondo in garanzia ad un terzo ovvero forniti da un terzo a beneficio del Fondo fino a quando saranno di proprietà del Fondo medesimo o della SGR che opera per suo conto. Tali strumenti finanziari possono essere custoditi da un soggetto diverso dal Depositario solo nel caso in cui quest’ultimo abbia delegato a detto soggetto la custodia dei predetti strumenti finanziari.

In caso di conflitti di interessi tra il Depositario e/o il Fondo e/o i Partecipanti al Fondo e/o il gestore, il presente Prospetto verrà tempo per tempo conseguentemente aggiornato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Il Depositario può delegare e/o sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari tenuti in custodia presso soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti *ex lege*. Nel caso in cui il Depositario proceda con la delega o il sub deposito presso detti soggetti terzi, il presente Prospetto verrà conseguentemente aggiornato con indicazione dell’identità dei delegati e dei sub delegati nonché dell’eventuale presenza di conflitti d’interesse che possono derivare da tale delega.

Il Depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei Partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi e dell’inosservanza della relativa disciplina vigente in materia. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli Investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

In caso di inadempimento da parte del Depositario dei propri obblighi e dell’inosservanza della relativa disciplina vigente in materia, i Partecipanti al Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento italiano.

Su espressa richiesta del Cliente, la Società di Gestione fornirà informazioni di maggior dettaglio in merito a quanto sopra evidenziato relativamente al Depositario.

3. La Società di Revisione

La contabilità del Fondo sarà sottoposta a revisione da parte di EY S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po n. 32, iscritta al registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Alla Società di Revisione è affidata anche la revisione legale dei conti della SGR.

La Società di Revisione provvede con apposita relazione di revisione, a rilasciare un giudizio sulla relazione del Fondo.

Il revisore legale è indipendente dalla società per cui effettua la revisione legale dei conti (nel caso di specie, la SGR) e non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale di quest'ultima, né per quanto attiene gli aspetti riguardanti la SGR né per quanto attiene la gestione del Fondo.

In caso di inadempimento da parte della Società di Revisione dei propri obblighi, i Partecipanti al Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della Società di Gestione, del Depositario e/o del Revisore incaricato, i Partecipanti del Fondo hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

4. Gli intermediari distributori

La distribuzione delle quote del Fondo avviene, oltre che da parte della SGR che opera presso la propria sede sociale, fuori sede per il tramite dei soggetti indicati nella sezione Generation Dynamic PIR/Documentazione/Documentazione Generale del sito internet della SGR www.euregioplus.com

La sottoscrizione di quote di "Classe I" è possibile anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, mediante le piattaforme messe a disposizione dalla SGR e dai distributori autorizzati.

5. Il Fondo

Il Fondo comune d'investimento (di seguito il "**Fondo**") è un patrimonio collettivo autonomo costituito dalle somme versate da una pluralità di Partecipanti ed investite in strumenti finanziari. Ciascun Partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello dei singoli Partecipanti, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

Il Fondo è un OICVM italiano, con tre Classi di quote (rispettivamente la "Classe A", la "Classe B" e la "Classe I", vedi infra paragrafo 22) tutte ad accumulazione dei proventi, rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Il Fondo è di tipo "mobiliare", poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari e liquidità.

Il Fondo è di tipo "aperto" in quanto il Partecipante può, ad ogni data di valorizzazione della quota, sottoscrivere quote del Fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale delle quote già sottoscritte.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha istituito il Fondo in data 7 aprile 2017 e approvato il relativo Regolamento di gestione. Il Regolamento di gestione è stato da ultimo modificato dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 25 marzo 2024.

Il Regolamento di gestione del Fondo non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientrante nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata "in via generale", ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Il Fondo è operativo dal 22 maggio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione determina la strategia di investimento e le eventuali modifiche relative alla politica di investimento dei Fondi, con il supporto e la consulenza del reparto interno di riferimento ovvero, l'Area Investimenti Mobiliari per le rispettive competenze nell'ambito della gestione strategica, operativa e gestionale del patrimonio.

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy Sostenibilità") disponibile sul sito web della Società per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance.

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

La gestione del patrimonio del Fondo è effettuata da Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli orientamenti generali di investimento, tenendo conto della Politica di investimento definita dal Regolamento di gestione del Fondo.

La gestione operativa del patrimonio di pertinenza del Fondo è affidata all'"Area Investimenti Mobiliari", di cui è responsabile il dottor Alessandro Giubbilei.

Direttore Investimenti

Alessandro Giubbilei (1976) ha conseguito il BA (hons) della European School of Economics nel 2001.

In Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. dal maggio 2011, il 1° luglio 2015 è stato nominato Chief Investment Officer e responsabile del reparto Area Investimenti Mobiliari.

Oltre alla regolare supervisione del reparto e al coordinamento delle attività delle singole unità operative, Alessandro Giubbilei presiede il Comitato Tecnico Consultivo Investimenti che, con cadenza mensile, propone le delibere da attuare sui portafogli gestiti al CdA della società. Infine partecipa per nome e per conto della società ai comitati mensili con i clienti istituzionali della società al fine di presentare le view di mercato ed il posizionamento dei portafogli.

Vicedirettore Investimenti e Responsabile Unità Fondi Mobiliari

Elmar Oberarzbacher (1981), dottore in Economia Aziendale e Politica Economica, laurea conseguita presso l'Università Leopold Franzens Innsbruck, con tratti del percorso di studio svolti presso la UNO (University of New Orleans, USA). Nel corso dell'anno 2010 ha conseguito il titolo di CFA Charterholder.

Dal 2009: è Responsabile dell'unità Gestioni di OICR propri o in delega presso la Società.

Dal 1 luglio 2015 è Responsabile dell'unità Fondi Mobiliari Aperti con titolo di Senior Portfolio Manager.

Dal 1 febbraio 2018 è stato nominato Deputy Chief Investment Officer e viceresponsabile del reparto Area Investimenti Mobiliari.

Con riferimento al Fondo, la SGR non ha conferito deleghe per la gestione del portafoglio o per la relativa gestione del rischio a Società terze.

6. Modifiche della strategia e della politica di investimento

L'attività di gestione del Fondo viene periodicamente analizzata nelle proprie sedute dal Consiglio di Amministrazione, il quale valuta le scelte strategiche adottate, il relativo rispetto, nonché l'eventuale modifica da apportare alla strategia di investimento.

La modifica della politica di investimento del Fondo è approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

Le procedure in base alle quali il fondo può cambiare la propria politica di investimento sono dettagliatamente indicata nella Parte C, par. VII del Regolamento di gestione del Fondo.

7. Informazioni sulla normativa applicabile

La gestione del Fondo e l'attività della Società di Gestione sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Direttive e i Regolamenti UE direttamente applicabili), nonché nazionali, di rango

primario (D. Lgs. n. 58 del 1998 - TUF) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia).

La Società di Gestione agisce in modo indipendente e nell'interesse dei Partecipanti al Fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Il rapporto contrattuale tra i Partecipanti e la Società di Gestione è disciplinato dal Regolamento di gestione.

Le controversie tra i Partecipanti, la Società di Gestione e il Depositario, sono di competenza esclusiva del Tribunale di Milano, salvo il caso in cui il Partecipante rivesta la qualifica di consumatore ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti e sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del partecipante.

8. Altri soggetti

Non sono previsti altri soggetti diversi dal Depositario e dalla Società di Revisione.

9. Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo

La partecipazione ad un Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo, dei settori d'investimento e dei relativi mercati di riferimento.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

In particolare, per valutare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) rischio connesso alla liquidità degli strumenti finanziari: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere in considerazione la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva).
Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente contenuta può assumere un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- e) rischio di credito: trattasi del rischio che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo possa risultare inadempiente, ossia non corrispondere al Fondo alle scadenze previste tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati. Il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a

riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a “bail-in”. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il “bail-in” costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16.11.2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd “Banking Resolution and Recovery Directive”);

- f) **rischio di controparte**: trattasi del rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti;
- g) **rischio di regolamento**: trattasi del rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso operazioni di compravendita di titoli o divisa non sia in grado di rispettare gli impegni di consegna o pagamento assunti;
- h) **rischio operativo**: è il rischio che ritardi o il mancato funzionamento dei processi operativi possano incidere negativamente sul Fondo;
- i) **rischio di sostenibilità**: il rischio di sostenibilità si configura quale “evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un significativo impatto negativo - effettivo o potenziale - sul valore dell’investimento”.

Con riferimento alle modalità di gestione del rischio di liquidità del Fondo, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali ed in circostanze eccezionali si rimanda alla Parte C, par. VI del Regolamento di gestione del Fondo.

L’esame della politica d’investimento del Fondo consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.

L’andamento del valore della quota del Fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell’investimento nonché ai relativi mercati di riferimento.

Avvertenza

Fermo restando quanto sopra, il Sottoscrittore è stato informato che nel caso in cui l’investimento nelle quote del Fondo sia effettuato con la finalità di effettuare investimenti qualificati a lungo termine riservati alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione, ovvero per costituire un piano individuale di risparmio a lungo termine (cd “PIR”), come disciplinati dalla Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 (di seguito “DL 124/2019”) ,

- ***il rimborso delle quote del Fondo prima del decorso del termine di durata dell’investimento (di cinque anni) e comunque in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, può determinare la decadenza dal regime di “detassazione” riservato agli investimenti della specie; in ogni caso,***
- ***per i Partecipanti di quote di “Classe B” e quote di “Classe I”, la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 per usufruire del regime di “detassazione” ivi previsto per le rendite rivenienti da “investimenti qualificati”, è di esclusiva competenza e di diretta responsabilità dei soggetti richiamati nella Legge di bilancio;***
- ***per i Partecipanti di quote di “Classe A”, ovvero per le persone fisiche richiamate nella Legge di bilancio, ferma restando la responsabilità delle stesse riguardo il limite alla costituzione di un solo PIR, fatta eccezione dei casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, salvo la medesima verifica di sussistenza delle condizioni previste dalla Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 e dall’articolo 8-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 così come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, per godere del regime di “detassazione” ad essi riservato, è di competenza dell’intermediario abilitato ovvero dell’impresa di assicurazione di cui si avvale la persona fisica per la costituzione del PIR.***

10. Procedura di valutazione delle attività oggetto di investimento

Si prega di far riferimento alla Relazione Annuale del Fondo, Parte B, Sezione I - Criteri di valutazione

11. Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari

La SGR, di norma, non esercita i diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

12. Best execution

Il Regolamento Consob n. 20307/2018 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Intermediari**") impone alle SGR di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile quando esegue ordini per conto degli OICR gestiti (c.d. best execution), nonché quando trasmette ordini ad intermediari terzi selezionati che ne curano l'esecuzione (c.d. best transmission).

Per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto di ciascun Fondo, la SGR si avvale dei principali operatori del mercato nazionale ed internazionale.

La SGR, nell'ambito del servizio di gestione collettiva, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile sia quando esegue le decisioni di negoziare (gli Ordini), sia quando trasmette ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione.

La SGR ha quindi definito rispettivamente una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli Ordini, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per gli investitori cui presta il servizio di gestione collettiva del risparmio.

12.1. Ambito di operatività

La SGR ha adottato la politica di trasmissione ed esecuzione degli ordini (di seguito, anche "**Policy**"), che definisce i criteri ed i fattori seguiti al fine di ottenere il migliore risultato possibile per gli OICR gestiti o per i propri clienti con riferimento rispettivamente alla gestione collettiva del risparmio o al servizio di gestione di portafogli, tenuto conto delle caratteristiche dell'OICR, della clientela (professionale o non professionale), degli ordini e degli strumenti finanziari oggetto degli ordini stessi.

Il campo di applicazione della Policy si limita alle operazioni in strumenti finanziari disposte dalla SGR nell'attività di gestione degli OICR sulla base dei relativi regolamenti o che la SGR e i suoi clienti hanno concordato nell'ambito del mandato di gestione su base individuale di portafogli di investimento conferito alla SGR.

Nello specifico la Policy fissa i criteri generali di selezione degli intermediari da parte della SGR, tenuto conto degli obblighi di best execution.

A riguardo si precisa che la SGR ha adottato anche procedure interne più dettagliate per la valutazione e la scelta degli intermediari, all'interno delle quali sono riportate le condizioni da rispettare al fine di garantire che la selezione e la designazione delle controparti e degli intermediari principali avvenga in conformità alle previsioni di cui all'art. 20 del Regolamento UE 231/13.

In ottemperanza alle disposizioni interne in materia di trattamento degli ordini, la SGR acquisisce dagli intermediari utilizzati nelle attività di assegnazione ed esecuzione degli ordini le politiche adottate dagli stessi per l'esecuzione degli ordini impartiti; ciò al fine di assicurarsi che essi agiscano in conformità con i principi dichiarati.

La Policy viene messa a disposizione dei clienti al fine di garantire la trasparenza nelle norme di best execution dovuta agli OICR e/o ai clienti stessi, secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile.

12.2. Fattori di best execution

Nel trasmettere gli ordini agli intermediari negoziatori selezionati la SGR valuta la possibilità di conseguire il miglior risultato possibile tenendo conto dei seguenti fattori:

- prezzo di eseguito;
- costi di esecuzione;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione dell'ordine e di regolamento dell'operazione;
- dimensione e/o natura dell'ordine;
- ogni altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

A tali fattori, la SGR attribuisce un'importanza relativa, prendendo in considerazione le caratteristiche degli OICR gestiti (gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici, come indicati nel regolamento), le caratteristiche dei clienti (inclusa la loro classificazione quali clienti al dettaglio o professionali), le caratteristiche dell'ordine, le caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto dell'ordine, le caratteristiche delle sedi di esecuzione o delle entità alle quali l'ordine può essere diretto.

Il prezzo e i costi hanno, in via generale, un'importanza relativa elevata per quanto concerne l'ottenimento del miglior risultato possibile (e dunque ai fini della selezione delle sedi di esecuzione). I costi includono tutte le spese sostenute dall'OICR e/o dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione degli ordini, comprese le competenze della sede di esecuzione e le competenze in relazione all'esecuzione degli ordini. Tuttavia, la SGR può ritenere opportuno dare precedenza alla rapidità, alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine, all'impatto sul mercato e ad ogni altro costo implicito dell'operazione, quando questi servono a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo di valore totale.

12.3. Monitoraggio e riesame della Policy

La SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia della Policy adottata e, se del caso, corregge eventuali carenze. Inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti e/o per i clienti. Con la medesima periodicità, la SGR valuta altresì gli intermediari inseriti nell'elenco approvato da parte dell'organo amministrativo.

12.4. La strategia di esecuzione degli ordini

12.4.1. Sedi di esecuzione

Sulla base dell'ordine di importanza dei fattori di esecuzione, la SGR ha selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione considerate come le più appropriate per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nella esecuzione e trasmissione di ordini. La SGR esegue gli ordini solo mediante le sedi di esecuzione selezionate; tuttavia, in casi eccezionali e al fine di ottenere il migliore risultato possibile, potrebbe utilizzare una sede di esecuzione non contenuta nella propria Policy. In tal caso la SGR dovrà essere in grado di motivare le ragioni di tale scelta e di dimostrare di aver esercitato la diligenza dovuta nella selezione e nel monitoraggio degli intermediari principali non iscritti nell'elenco. Ove necessario saranno considerati quei luoghi di contrattazione che la SGR ritenga possano condurre al raggiungimento della best execution su base costante.

12.4.2. Ordini eseguiti al di fuori di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Per gli strumenti finanziari non ricompresi tra quelli individuati, la SGR ottiene la best execution valutando caso per caso la sede di esecuzione più idonea al migliore interesse degli OICR gestiti e della clientela.

La SGR fornirà, dietro presentazione di apposita richiesta scritta del cliente, ulteriori informazioni in merito a specifici luoghi di contrattazione utilizzati con riferimento a determinati strumenti finanziari.

12.5. La strategia di trasmissione degli ordini

La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile, quando trasmette ad altre entità ordini per conto dei portafogli gestiti ai fini della loro esecuzione. A tale scopo, la SGR trasmette gli ordini di negoziazione alle sole entità le cui strategie di esecuzione e/o trasmissione siano compatibili con la propria strategia, evitando di associare agli ordini istruzioni che sollevino l'entità dall'obbligo di assicurare il miglior risultato possibile.

Nel caso in cui la SGR non sia nella possibilità di seguire i comportamenti sopra indicati, è fatto comunque obbligo di valutare di volta in volta la possibilità di ottenere il miglior risultato possibile, anche impartendo istruzioni specifiche alle entità con le quali si opera.

12.5.1. Controparti di negoziazione

La SGR redige un elenco di intermediari, dei quali si avvale per la trasmissione degli ordini. L'elenco approvato degli intermediari, in ogni caso, può comprendere qualsiasi intermediario negoziatore che la SGR ritenga possa aggiungere valore alle procedure adottate per la gestione del portafoglio e che sia disciplinato dalle Autorità competenti.

Ai fini del loro inserimento nell'elenco delle controparti autorizzate, le controparti sono selezionate prima di tutto in base alla loro capacità di esecuzione degli ordini – compatibile con la strategia della SGR - e comunque sempre in base alla due diligence effettuata da parte della SGR, anche per quanto attiene al merito creditizio. Sono inoltre considerati tutti gli aspetti e le circostanze rilevanti relative alla scelta di una controparte, incluse la reputazione e l'esperienza nell'esecuzione e regolazione delle transazioni.

Su espressa richiesta del Cliente, la SGR fornirà informazioni di maggior dettaglio in merito alla propria politica in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

13. Incentivi

Per "incentivi" si intendono le competenze, i compensi e le prestazioni non monetarie ricevute o corrisposte dall'intermediario nella prestazione del servizio di gestione collettiva.

Ai sensi della vigente normativa, la SGR non può, in relazione ai servizi prestati, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
 - b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

La SGR ha adottato una specifica policy in materia al fine di formalizzare quali siano le condizioni che la Società deve rispettare al fine di garantire la correttezza nella gestione degli incentivi.

Stanti l'informativa resa all'investitore da parte dell'Ente collocatore di cui la SGR si avvale per il collocamento dei Fondi, la SGR rende edotto l'investitore che la stessa retrocede pagamenti all'Ente collocatore medesimo.

Gli accordi di collocamento stipulati con gli Enti collocatori prevedono che il compenso corrisposto dalla SGR a tali soggetti consista nella retrocessione di una quota parte fino al 100% delle commissioni di

sottoscrizione delle quote di “Classe A” del Fondo e fino al 65% delle commissioni di gestione maturate a favore della SGR in relazione alle masse in gestione relativamente alle quote di “Classe A”, “Classe B” e “Classe I”. Tali retrocessioni sono corrisposte a fronte dell’attività di collocamento e di assistenza continuativa svolta dall’Ente collocatore nei confronti degli investitori, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

- a) abbinamento del servizio di collocamento al servizio di consulenza in materia di investimenti;
- b) la possibilità riconosciuta dall’Ente collocatore a favore dell’Investitore di avere accesso ad un più ampio ventaglio di prodotti finanziari e di servizi di investimento;
- c) servizio di assistenza nelle fasi di collocamento e, successivamente, nel corso della durata del rapporto contrattuale, diretto a servire l’Investitore nelle fasi di post vendita, secondo le modalità definite dallo stesso Ente collocatore.

Su espressa richiesta del Cliente, la SGR fornirà informazioni di maggior dettaglio in merito alla propria politica in materia di incentivi.

14. Conflitti di interessi

La SGR adotta, ai sensi della vigente normativa, ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente, al momento della prestazione del Servizio. Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione del Servizio e che possono danneggiare gli interessi di un Cliente, la SGR considera, quale criterio minimo se, a seguito della prestazione del Servizio, la stessa, un “soggetto rilevante”, o una società del gruppo o partecipante:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il Servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per la prestazione del Servizio.

Al fine di gestire i conflitti di interesse la SGR adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni (tramite l'utilizzo di barriere informative) tra i “soggetti rilevanti” coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- b) garantire la vigilanza separata dei “soggetti rilevanti” le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei “soggetti rilevanti” che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- d) impedire o limitare l’esercizio di un’influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un “soggetto rilevante” a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Quando le misure di cui sopra non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché esso possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Su espressa richiesta del Cliente, la SGR fornirà informazioni di maggior dettaglio in merito alla propria politica in materia di conflitti di interessi, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari”).

14.1. Politiche e prassi di remunerazione

La SGR ha adottato una policy finalizzata alla gestione delle politiche e delle prassi di remunerazione e incentivazione del personale.

Gli obiettivi generali e le linee guida perseguite attraverso la politica retributiva della SGR rispondono ai seguenti criteri:

- meritocrazia, premiando l’esperienza lavorativa e l’etica sul luogo di lavoro, la prestazione fornita nel corso del rapporto di lavoro ed il potenziale manageriale futuro attraverso la valutazione oggettiva e trasparente delle performance individuali e la loro valorizzazione;

sostenibilità, promuovendo politiche d’investimento orientate al rispetto dei fattori ambientali, sociali e di governance (“ESG”). Il pacchetto retributivo complessivo bilancia componenti fisse e marginali componenti variabili, monetarie e non, in modo da incidere efficacemente sulla motivazione e sulla fidelizzazione dei dipendenti nel rispetto dei vincoli tempo per tempo vigenti.

La politica di remunerazione della SGR non prevede bonus garantiti legati alla performance, salvo in un caso specifico che riguarda un dipendente al quale è stato conferito un mandato di promotore principalmente per curare i rapporti i clienti al dettaglio della SGR.

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. dichiara che le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito web degli offerenti e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazione sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

15. Reclami

La SGR ha adottato una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori.

I reclami sono trattati secondo le previsioni normative da parte della funzione di controllo di conformità (Compliance).

Per eventuali reclami l’investitore può rivolgersi alla SGR inoltrando una comunicazione in forma scritta tramite lettera all’indirizzo della sede della Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., Ufficio Compliance, Passaggio Duomo n.15, 39100 Bolzano, o alla Casella PEC: euregioplus@pec.it

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di gestione collettiva si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, al fine di comporre il reclamo nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dall’investitore.

Dal 9 gennaio 2017 l’investitore, in caso di mancata risposta da parte della SGR entro i termini previsti o se comunque risulti essere insoddisfatto dell’esito del reclamo, potrà presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob a condizione che:

- sulla controversia non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale;
- sia già stato presentato reclamo all’intermediario ovvero l’intermediario non abbia dato riscontro nel termine di 60 giorni. Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario (ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, avvenuta in data 9 gennaio 2017, entro un anno da tale data).

Possono fare ricorso all'ACF gli investitori c.d. al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater, lett. d) del TUF e dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.

La SGR aderisce all' Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.

Di seguito si riportano talune informazioni rilevanti sulle funzioni dell'ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

- l'ACF è competente in merito a controversie tra investitori *retail* e la SGR relative alla violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, ad eccezione delle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00;
- il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale, contenute nella documentazione contrattuale che disciplina il rapporto fra il cliente e la SGR;
- la SGR garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal cliente saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall'ACF. Inoltre in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al cliente medesimo adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore approfondimento in merito all'ACF, la SGR ha pubblicato sul proprio sito internet una nota sintetica in materia, facendo poi specifico rimando al sito www.acf.consob.it.

B. INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

La presente sezione contiene per il Fondo in esame, le informazioni relative alla tipologia di gestione, al parametro di riferimento, al profilo di rischio-rendimento, alla politica di investimento, ai rischi specifici e alle classi di quote.

“Generation Dynamic PIR”

Fondo comune di investimento mobiliare di diritto italiano rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE

Data di istituzione: 7 aprile 2017

Isin portatore “Classe A”: IT0005252108

Isin portatore “Classe B”: IT0005275257

Isin portatore “Classe I”: IT0005252124

16. Tipologia di gestione del Fondo

a) Tipologia di gestione del Fondo
Market fund

b) Valuta di denominazione
Euro

17. Parametro di riferimento

La misura di volatilità del fondo è calcolata come la volatilità media annualizzata sui rendimenti settimanali degli ultimi 5 anni. Nel caso di prodotti con durata minore, viene usata l'asset allocation di riferimento.

Valore PIR: 13,3%.

18. Periodo minimo raccomandato

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

19. Profilo di rischio/rendimento del Fondo

a) Grado di rischio connesso all’investimento nel Fondo



L'indicatore sintetico classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.

La scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più elevato.

Il Fondo è stato classificato nella categoria 5 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra il 10% e il 15% (per gli strumenti con un'operatività inferiore a 5 anni, la stima utilizza il rendimento del primo anno disponibile per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività).

Avvertenza: I dati storici utilizzati per calcolare l'Indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICVM. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione dell'OICVM potrebbe cambiare nel tempo.

Avvertenza: L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

20. Politica di investimento e rischi specifici del Fondo

A) Categoria del Fondo

Il Fondo è di tipo bilanciato e mira ad un incremento dinamico del valore del capitale, investendo prevalentemente nel sistema delle imprese italiane, con un'ottica di medio/lungo periodo. A far data dal 27 settembre 2023, il Fondo promuove altresì caratteristiche ambientali e sociali ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile o una quota minima di investimenti sostenibili. Il Fondo si classifica pertanto come un prodotto ex art.8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR).

La SGR attua una politica di investimento coerente con i vincoli previsti dalla Legge 232/2016 (anche la "**Legge di bilancio**") - art.1 commi da 88 a 114 – e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 per gli investimenti qualificati a lungo termine riservati alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione, nonché per i piani individuali di risparmio a lungo termine (cd. "**PIR**").

Le quote del Fondo rientrano tra gli investimenti ammissibili in un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) in base alla legge italiana di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 e dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 così come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191.

B1) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione

Il Fondo investe, in ciascun anno solare, per almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari (indicati nel seguente paragrafo) anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con una stabile organizzazione in Italia.

La predetta quota del 70% del patrimonio del Fondo deve essere investita per almeno il 25%, che corrisponde al 17,5% del totale dell'attivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5%, che corrisponde al 3,5% del totale dell'attivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

L'attivo del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% del totale in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o controparte, o in depositi e conti correnti. È escluso in ogni caso l'acquisto di partecipazioni qualificate – per tali intendendosi quelle che consentano di esercitare diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiori al 2%, per gli strumenti finanziari quotati, ovvero al 20% degli altri casi.

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi da società che non hanno una stabile organizzazione in paesi che non permettono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Nel rispetto del vincolo riferito all'investimento per almeno i due terzi di ciascun anno solare di cui alla predetta Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19

dicembre 2019 n. 157, i limiti di cui al presente comma possono essere derogati per un periodo massimo di due mesi dalla data di inizio operatività del Fondo.

Nel rispetto dei limiti di cui sopra, il Fondo può investire in depositi bancari, nonché nelle seguenti tipologie di strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC; segnatamente strumenti finanziari:

- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- collegati al rendimento di materie prime;
- derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc.);
- costituiti da quote o azioni di OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito “OICR aperti”).

B2) Aree geografiche/mercati di riferimento

Europa, America, Asia e Pacifico.

B3) Categorie di emittenti e/o settori industriali

Componente obbligazionaria: governi, enti governativi e sovranazionali, emittenti societari.

Componente azionaria: non sono previsti vincoli in ordine alle categorie di emittenti.

Diversificazione degli investimenti nei vari settori industriali.

B4) Specifici fattori di rischio

Rischio azionario: il rischio che gli investimenti subiscano un deprezzamento a causa di un calo dei mercati azionari e della conseguente perdita di valore del capitale;

Rischio di credito: rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e pagamento degli interessi;

Rischio liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali perdite;

Rischio tasso d'interesse: rischio che i tassi d'interesse aumentino, riducendo così il valore di mercato di un investimento.

Rischio di mercato: rischio di riduzioni del valore dell'attivo del Fondo a causa di atti sovrani e trasformazioni politiche, che possono anche influenzare il libero scambio monetario. Possono inoltre sorgere rischi a causa di restrizioni alle possibilità di informazioni, oltre a un livello meno rigoroso di supervisione e controllo dei mercati azionari interessati. Il rendimento di questi mercati può essere soggetto a una volatilità significativa.

Rischio di cambio: rischio legato alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Rischio di sostenibilità: rischio di “eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero causare un significativo impatto negativo - effettivo o potenziale - sul valore dell'investimento”;

B5) Operazioni in strumenti finanziari derivati

L'utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore all'attivo del Fondo. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari agli impegni assunti dal Fondo in relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati in conformità alla normativa applicabile.

Il calcolo dell'esposizione complessiva è realizzato con il metodo degli impegni. L'utilizzo degli strumenti derivati è coerente con il profilo di rischio / rendimento del Fondo.

B6) Tecnica di gestione

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratio patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio) e sulla base degli aspetti ambientali, sociali e di governance degli stessi. Tale processo permette di esaminare il profilo ESG (Environment, Social, Governance) degli Stati e delle società emittenti degli strumenti oggetto di investimento, di valutarne la relativa esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità.

L'inclusione dell'analisi del profilo ESG all'interno del processo d'investimento è quindi il principale strumento che permette al prodotto di valutare e garantire un grado di sostenibilità apprezzabile nei suoi investimenti e supportare finanziariamente uno sviluppo sostenibile.

Il Fondo si qualifica come prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento SFDR).

Con riferimento all'“Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del Regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento SFDR) - Prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali” nonché alla dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità determinati dalle attività di investimento del Fondo si rinvia all'apposito Allegato al presente Prospetto

La SGR adotta uno stile gestionale attivo

B7) Destinazione dei proventi

Il Fondo è a capitalizzazione dei proventi. Pertanto, i proventi che derivano dalla gestione di ciascun Fondo sono reinvestiti nello stesso.

B8) Integrazione del rischio di sostenibilità nel processo di investimento

Il Regolamento SFDR mira a conseguire maggiore trasparenza riguardo alle modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari integrano i rischi di sostenibilità nei propri processi decisionali e prendono in considerazione gli effetti negativi del processo di investimento sulla sostenibilità. Gli obiettivi del Regolamento SFDR sono (i) rafforzare la protezione per gli investitori in prodotti finanziari, (ii) migliorare l'informativa destinata agli investitori dai partecipanti ai mercati finanziari e (iii) migliorare l'informativa destinata agli investitori riguardo ai prodotti finanziari affinché, tra altre finalità, gli investitori siano messi in grado di compiere decisioni di investimento informate;

Ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del Regolamento SFDR, si intende per “investimento sostenibile” un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate, a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese beneficiarie di tali investimenti rispettino prassi di buona governance.

Il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia o Tassonomia EU) istituisce un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e reca modifica del Regolamento SFDR. Il Regolamento Tassonomia stabilisce i criteri per identificare le attività economiche che possono essere considerate “ecosostenibili”. Il Regolamento Tassonomia identifica tali attività in base al contributo ai seguenti sei obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;

- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Un'attività economica è considerata ecosostenibile se dà un contributo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei predetti sei obiettivi ambientali, non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali (principio "non arrecare un danno significativo"), è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18 del Regolamento Tassonomia ed è conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3, lettera d), del Regolamento Tassonomia.

Il Fondo potrebbe investire in attività sostenibili ed ecosostenibili ma tali investimenti non sono di per sé decisivi per il perseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali.

Il Fondo, prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità (PAI) attraverso la loro integrazione all'interno delle strategie di esclusione e di elaborazione dei Rating ESG.

Il Fondo prende in considerazione i rischi di sostenibilità attraverso l'utilizzo di criteri di esclusione e di monitoraggio attivo dei profili ESG dei singoli strumenti oggetto di investimento e del portafoglio nel suo complesso.

Il controllo dei rischi di sostenibilità avviene mediante un approccio combinato basato su strategie di esclusione (settoriale e normativa) e sull'elaborazione e il monitoraggio dei Rating ESG degli emittenti forniti da info provider specializzati o elaborati internamente.

Il Fondo può quindi essere esclusivamente esposto a emittenti sovrani che rispettano uno "standard minimo di sostenibilità" finalizzato all'individuazione di un universo investibile di emittenti che adottano politiche e pratiche virtuose dal punto di vista ESG. Tale standard minimo è espresso tramite la formulazione di un Rating ESG elaborato internamente sulla base di metriche coerenti con gli indirizzi forniti dalla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e dalla Tassonomia EU in termini di controllo e riduzione dei principali impatti avversi sulla sostenibilità (PAI) degli investimenti e la promozione di investimenti sostenibili e ecosostenibili. Sono, inoltre, esclusi emittenti governativi in violazioni e abusi dei diritti umani soggetti a sanzioni dell'UE.

Anche l'investimento in strumenti emessi da emittenti societari, prevede l'applicazione di uno "standard minimo di sostenibilità": non possono essere effettuati investimenti in emittenti societari aventi un rating ESG fornito da MSCI inferiore a BB. Non possono essere effettuati investimenti in emittenti societari coinvolti in settori controversi, dove il coinvolgimento è misurato come esposizione massima tollerata dei ricavi (armi controverse <1%, carbone termico <1%, tabacco <10%, gioco d'azzardo <10% e intrattenimento per adulti <10%).

I dati alla base delle analisi ESG potrebbero risultare incompleti, inesatti o non disponibili, generando il rischio che il gestore del Fondo effettui valutazioni non corrette sugli strumenti finanziari e i loro emittenti. Pertanto, Euregio Plus SGR S.p.A. non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'equità, correttezza, esattezza, ragionevolezza o completezza delle valutazioni ESG. Si evidenzia che la mancanza di definizioni e classificazioni comuni o armonizzate per l'integrazione dei criteri ESG e di sostenibilità a livello europeo può determinare approcci differenti da parte dei gestori nel definire gli obiettivi ESG e nel determinare se tali obiettivi sono stati raggiunti dai fondi in gestione. L'esclusione dall'universo di investimento del Fondo o la rimozione dal suo portafoglio degli strumenti finanziari di emittenti che non soddisfano determinati criteri ESG potrebbe comportare rendimenti differenti da quelli di OICR simili che non seguono una politica ESG o dall'andamento generale dei mercati finanziari. Infine, l'incertezza relativa ad alcuni fattori ambientali esterni, quali, in particolare, i mutamenti normativi e regolamentari (ad esempio in tema ESG), incluse interpretazioni o applicazioni contraddittorie delle leggi, potrebbero comportare un impatto negativo sul profilo di sostenibilità (soprattutto rispetto ai fattori ambientali e sociali) delle società/emittenti interessate e potenzialmente provocare una svalutazione degli investimenti.

Ulteriori informazioni riguardo all'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento di Euregio Plus SGR S.p.A. sono disponibili sul sito internet della SGR www.euregioplus.com.

21. Classi di quote

Il Fondo è caratterizzato dalla presenza di tre classi di quote, denominate "Classe A", "Classe B" e "Classe I" ciascuna delle quali presenta specifiche condizioni di accesso (caratteristiche dell'investitore e modalità di sottoscrizione) e un diverso il profilo commissionale (commissioni differenziate per ciascuna classe).

Le quote di "Classe A" possono essere sottoscritte da Clienti Retail. Le quote di "Classe B" possono essere sottoscritte da Clienti Retail e da Clienti Professionali di diritto come indicati al punto 1 dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari ai sensi tutti della Delibera Consob n. 20307/18 e successive modificazioni, nonché dalle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quarter, lettera d), numeri 1),2),3) e all'articolo 58, comma 2 del TUF. Le quote di "Classe I" possono essere sottoscritte da Clienti Professionali di diritto come indicati al punto 1 dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari ai sensi tutti della Delibera Consob n. 20307/18 e successive modificazioni, nonché dalle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quarter, lettera d), numeri 1),2),3) e ~~5~~) e all'articolo 58, comma 2 del TUF.

La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe dei Fondi garantisce a ciascuna classe la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle spese a carico dei Fondi (e della connessa rettifica fiscale).

Tenuto conto della sua particolare politica di investimento, il Fondo e le sue quote possono rientrare nella definizione prevista dalla Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 e dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 così come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, di "investimenti qualificati", quando la sottoscrizione delle quote viene effettuato da:

- (i) enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art 1, comma 88 e seguenti della Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
- (ii) forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art 1, comma 92 e seguenti della Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
- (iii) persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che vogliano/abbiano costituito un "piano di risparmio a lungo termine" (cd. PIR), alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art 1, comma 100 e seguenti della Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 e dal comma 26 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) nonché dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 così come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191. Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più piani di risparmio, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, nel limite, in ciascun anno solare, di Euro 40.000,00 e complessivamente di Euro 200.000,00.

Ai fini che precedono, nel rispetto delle previsioni del Regolamento di gestione e ricorrendo le condizioni che regolano la sottoscrizione delle quote del Fondo, i soggetti di cui ai punti (i) e (ii) possono richiedere la sottoscrizione delle quote di “Classe B” e di “Classe I”; quanto alle persone fisiche, le stesse possono invece richiedere la sottoscrizione di quote di “Classe A” e di “Classe B”.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento di gestione.

Per gli oneri relativi alle diverse classi di quote si rinvia alla sezione C, paragrafo 22.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

22. Oneri a carico del Sottoscrittore e oneri a carico del Fondo

Occorre distinguere gli oneri direttamente a carico del Sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul Sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente al Fondo.

22.1. Oneri a carico del Sottoscrittore

a) Versamenti in unica soluzione (PIC) e mediante Piani di Accumulo (PAC) - Commissioni di sottoscrizione

A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR ha il diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata sull'ammontare lordo della somma investita secondo le aliquote previste nella seguente tabella:

Classe	Commissione di sottoscrizione
A	3%
B	3%
I	0%

La percentuale della commissione di sottoscrizione sopra riportata rappresenta la misura massima applicabile.

In caso di sottoscrizione di quote di "Classe A" e quote di "Classe B" mediante adesione ad un Piano di Accumulo (PAC) le commissioni di sottoscrizione sono applicate, nella misura indicata nel presente articolo, sull'importo complessivo dei versamenti programmati nell'ambito del Piano (definito anche "valore nominale del Piano") e prelevate al momento della sottoscrizione.

Avvertenza: in caso di mancato completamento del PAC, l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto.

b) Diritti fissi e spese

La SGR ha inoltre il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore, i seguenti diritti fissi e spese:

Diritti fissi	Importo (in Euro)
Per l'emissione di ogni certificato richiesto	10,00
Per ogni versamento in unica soluzione (PIC), sia iniziale che successivo	6,00 (*)
Per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo (PAC)	6,00 (**)
Per il versamento successivo (PAC)	1,00 (***)
Per ogni operazione di rimborso	6,00 (****)
Per ogni pratica di successione	75,00

(*) Se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, l'importo ridotto a Euro 3,00 per il versamento iniziale.

(**) Se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, l'importo ridotto a Euro 3,00.

(***) Se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, l'importo ridotto a Euro 0,50.

(****) Se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, l'importo ridotto a Euro 3,00.

Spese	
Per imposte e tasse eventualmente dovute, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, e spese di spedizione relative alla sottoscrizione, ai successivi versamenti, e alla conferma dell'avvenuto investimento e disinvestimento	Importi effettivamente sostenuti
Per la spedizione dei certificati, qualora il Sottoscrittore ne richieda l'invio al proprio domicilio	Importi effettivamente sostenuti
Per le spese di frazionamento dei certificati	Importi effettivamente sostenuti
Per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto e SDD finanziario inclusi oneri accessori SDD	Importi effettivamente sostenuti
Per il rimborso delle spese di spedizione e assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento	Importi effettivamente sostenuti

Inoltre, il Depositario ha facoltà di trattenere le eventuali spese inerenti il trasferimento del corrispettivo in caso di rimborso.

22.2. Oneri a carico del Fondo

Oneri di gestione

Gli oneri di gestione sono rappresentati dal compenso annuo da riconoscere alla SGR suddiviso come segue:

a) Commissione di gestione

E' prevista una provvigione unica su base annuale, nella misura di seguito indicata, comprensiva di tutti i costi a carico del Fondo sotto indicati ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 22.1.

È calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso il mese successivo a quello di riferimento in misura pari a:

Classe	% su base annua
A	1,70%
B	1,70%
I	0,50%

b) il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota nella misura massima dello 0,10% oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, per le quote di "Classe A", quote di "Classe B" e per le quote di "Classe I", calcolato e riconosciuto alla SGR con la medesima modalità della Commissione di gestione;

Altri oneri

Fermo restando gli oneri di gestione come sopra indicati al punto 22.2 lett. a) e b) sono a carico del Fondo anche i seguenti oneri:

- a) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto nella misura massima dello 0,035 % del valore complessivo netto del Fondo, con un minimo annuale pari ad Euro 15.000, per il servizio di Depositario, e nella misura massima dello 0,0035% del valore complessivo netto del Fondo, con un minimo annuale di Euro 1.000, per le attività di custodia ed amministrazione degli

- strumenti finanziari e della liquidità del Fondo, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti: tali commissioni vengono prelevate con cadenza trimestrale;
- b) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo e degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza;
 - c) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
 - d) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, ivi compresi gli oneri connessi per il regolamento delle operazioni, nonché eventuali oneri addebitati da intermediari abilitati, banche o centri di produzione esterni per il trasferimento titoli e/o regolamento delle operazioni in strumenti finanziari;
 - e) gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
 - f) le spese per la revisione della contabilità e della Relazione annuale del Fondo, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;
 - g) gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti e le spese connesse;
 - h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
 - j) il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei Paesi diversi dall'Italia.

Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Con riferimento agli oneri derivanti da tecniche di gestione efficiente del portafoglio e all'identità del soggetto a cui detti oneri vengono corrisposti si rinvia al precedente paragrafo 13 e per informazioni di dettaglio alla Documentazione contabile del Fondo.

Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

23. Agevolazioni Finanziarie

È possibile concedere, in fase di collocamento, agevolazioni in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%.

La SGR può concedere alla Clientela Professionale di diritto di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307/18 nonché alle Controparti Qualificate di cui all'art. 6 comma 2-quater lettera d), numeri 1), 2), 3) e all'articolo 58, comma 2, del TUF che abbiano sottoscritto apposito accordo:

- la possibilità di sottoscrivere quote della "Classe B" e quote della "Classe I" senza alcun vincolo relativo agli importi minimi previsto per le sottoscrizioni;
- una retrocessione della commissione di gestione disciplinata per ogni singolo Fondo.

24. Regime fiscale

Regime di tassazione del Fondo

I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

Regime di tassazione dei Partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

Regime di “detassazione” previsto dalla Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 per “investimenti qualificati a lungo termine riservati alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione” e “piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)”.

Conformemente alle previsioni del Regolamento di gestione la SGR attua una politica di investimento coerente con i vincoli previsti dalla Legge di bilancio - art.1 commi da 88 a 114 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157. Pertanto, le quote del Fondo rientrano nella definizione di “investimento qualificato” previsto dalla richiamata Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26

ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 per gli "investimenti qualificati a lungo termine riservati alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione" - i.e. Quote di "Classe B" e Quote di "Classe I" -, nonché per i "piani individuali di risparmio a lungo termine" (cd. "PIR") - i.e. Quote di "Classe A"-.

Ove siano verificate tutte le condizioni previste dalla Legge di bilancio, l'agevolazione fiscale prevista dalla Legge di bilancio e successive modifiche e/o integrazioni, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 consiste nell'esenzione da tassazione dei redditi di capitale rivenienti dall'investimento in dette quote (i.e. "investimenti qualificati") di cui all'art. 44 del TUIR e dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. C-bis), c-ter), C-quater) C-quinquies), del medesimo TUIR, con l'esclusione dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Si precisa infine che il trasferimento a causa di morte delle quote del Fondo detenuti in un PIR non sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

Considerazioni sulla fiscalità statunitense

L'entrata in vigore della normativa U.S. Foreign Account Tax Compliance nel Hiring Incentives to Restore Employment Act ("FATCA") ha l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale statunitense da parte di "Tax U.S. Persons" titolari di conti all'estero.

Ai sensi del FATCA, ogni istituzione finanziaria non statunitense (foreign financial institution o "FFI"), es. banche, società di gestione, fondi di investimento ecc., deve adempiere a taluni obblighi di comunicazione in relazione a determinati conti detenuti da Tax U.S. Persons, ovvero è tenuta ad applicare una ritenuta del 30 per cento su (i) taluni redditi di fonte statunitense (quali, tra gli altri, interessi e dividendi), (ii) proventi lordi derivanti dalla vendita o dalla cessione di attività statunitensi che producano dividendi ed interessi, (iii) i "Foreign Passthru Payments" corrisposti a talune FFI non adempienti al FATCA e ad ogni investitore (salvo diversamente esente da FATCA) che non fornisca le informazioni richieste per la sua identificazione.

Il Modello 1 di Accordo intergovernativo ("IGA") stipulato tra Italia e Stati Uniti d'America prevede lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni finanziarie italiana e statunitense e concede, a determinate condizioni, un'esenzione dall'obbligo di applicare la ritenuta per le FFI italiane considerate conformi alla normativa FATCA.

Ai fini del presente paragrafo si precisa che per "*U.S. Person*" si intende:

- qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti;
- qualsiasi entità o società organizzata o costituita secondo le leggi degli Stati Uniti;
- ogni asse patrimoniale (*estate*) il cui curatore o amministratore sia una "*U.S. Person*";
- qualsiasi *trust* di cui sia *trustee* una "*U.S. Person*";
- qualsiasi succursale o filiale di un ente non statunitense, stabilito negli Stati Uniti;
- qualsiasi *non-discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario a favore o per conto di una "*U.S. Person*";
- qualsiasi *discretionary account* o assimilato (diverso da un *estate* o un *trust*) detenuto da un *dealer* o altro fiduciario organizzato, costituito o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; qualsiasi entità o società se (i) organizzata o costituita secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione non statunitense e (ii) partecipata da una "*U.S. Person*" principalmente allo scopo di investire in strumenti finanziari non registrati ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato, a meno che non sia organizzata o costituita, e posseduta, da *accredited investors* (come definiti in base alla *Rule 501(a)* ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato) che non siano persone fisiche, *estates* o *trusts*.

La SGR ha deciso di qualificare il Fondo come Sponsored foreign financial institution ai sensi del Modello 1 di IGA.

Pertanto, sottoscrivendo quote del Fondo, gli investitori prendono atto che:

(i) la SGR è registrata con lo status “Reporting FFI” del Modello 1 di IGA tra Italia e Stati Uniti d’America, conforme a quanto previsto dal FATCA. La SGR è registrata presso il portale dell’Internal Revenue Service statunitense anche con lo status “Sponsoring entity” ed agisce, ai sensi del FATCA, per conto del Fondo;

(ii) al fine di adempiere alle vigenti disposizioni in materia fiscale, lo status FATCA con cui è registrato il Fondo prevede la raccolta presso i Partecipanti delle informazioni relative al loro status FATCA. Ciascun sottoscrittore dichiara alla SGR, anche per il tramite del soggetto collocatore, sotto la propria responsabilità, secondo le modalità prescritte dalla normativa FATCA in vigore nella giurisdizione pertinente (in particolare, tramite i moduli W8, W9 o autocertificazioni equivalenti), il proprio status FATCA, ovvero comunica alla SGR il proprio codice GIIN, qualora sia una FFI. In caso di modifica del proprio status FATCA, il sottoscrittore informa tempestivamente la SGR, anche per il tramite del soggetto collocatore, mediante i predetti documenti;

(iii) in quanto rientrante negli obblighi di segnalazione a cui è soggetto il Fondo, la SGR potrebbe essere tenuta a comunicare alcune informazioni personali (ivi inclusi, ma non limitatamente a, cognome e nome dell’investitore, indirizzo, codice fiscale, nonché – se del caso – talune informazioni relative alla partecipazione al Fondo da parte degli investitori, alle autocertificazioni prodotte, al codice GIIN o ad altra documentazione) ricevute dai (o riguardanti i) partecipanti al Fondo ed a scambiare, su base automatica, le informazioni di cui sopra con le autorità fiscali statunitensi o con altre autorità autorizzate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa FATCA o dalle altre disposizioni di normativa primaria e secondaria in materia. I Partecipanti sono inoltre informati della circostanza che il Fondo rispetterà la regola di aggregazione dei conti finanziari ai sensi di quanto previsto dall’IGA italiano: in particolare, per ogni sottoscrittore, saranno aggregati i saldi di tutti i rapporti di partecipazione ai Fondi di cui la SGR è sponsoring entity;

(iv) i Partecipanti che non abbiano correttamente documentato il proprio status FATCA ovvero si siano rifiutati di comunicare tale status FATCA entro i termini previsti, potranno essere classificati come “recalcitranti” ed essere oggetto di segnalazione alle autorità fiscali o governative sopra richiamate ovvero, nel caso di conti di nuova attivazione, la SGR potrà decidere di non dare corso all’apertura del rapporto;

Al fine di evitare potenziali problematiche future derivanti dal meccanismo del “Foreign Passthru Payment”, che potrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2017, ed evitare l’applicazione di qualsiasi ritenuta alla fonte su tali pagamenti, la SGR si riserva il diritto di vietare l’offerta o la vendita delle quote del Fondo, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (incluso qualsiasi territorio o possesso soggetto alla giurisdizione statunitense), nei riguardi o a beneficio di qualsiasi “U.S. Person” Non-Participating FFI (“NPFFI”),

Pertanto la SGR si riserva il diritto di non dare corso alla sottoscrizione delle quote da parte degli investitori la cui partecipazione al Fondo si realizzi in violazione di disposizioni di legge primaria o secondaria oppure possa avere conseguenze negative per lo stesso Fondo o gli altri investitori.

Prima della sottoscrizione delle quote, i Partecipanti sono tenuti a dichiarare in forma scritta di non essere “U.S. Person” e sono tenuti a comunicare senza indugio alla SGR la circostanza di essere diventati “U.S. Person”.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso forzoso di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso forzoso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile.

Nel caso in cui il Fondo dovesse essere assoggettato all’applicazione della ritenuta ai sensi del FATCA, ciò potrebbe incidere sul risultato dell’investimento nel Fondo per tutti i partecipanti. Inoltre, la SGR

potrebbe ridurre l'ammontare posto in pagamento a titolo di distribuzione proventi ovvero di rimborso quote a quei Partecipanti che non abbiano fornito le informazioni richieste o non risultino adempienti alla normativa FATCA.

Quanto sopra rappresentato non costituisce un'analisi completa di tutte le norme e le valutazioni in materia fiscale, né tantomeno pretende di essere un elenco esaustivo di tutti i potenziali rischi fiscali con riguardo all'offerta o al possesso delle quote dei Fondi, ovvero una consulenza fiscale. Gli investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti circa le implicazioni fiscali e di altra natura derivanti dall'acquisto, possesso, vendita o rimborso delle quote del Fondo nell'ambito delle norme della giurisdizione cui sono soggetti, incluse quelle relative all'applicazione del FATCA e al regime delle segnalazioni e delle ritenute sull'investimento nel Fondo.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

25. Modalità di sottoscrizione delle quote

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione ("PIC"). L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe A" e di "Classe B" è pari a Euro 500,00 per i versamenti iniziali e pari a Euro 100,00 per i versamenti successivi. Per le quote di "Classe I" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 500.000,00 per i versamenti iniziali e pari a Euro 100,00 per i versamenti successivi.
- partecipazione ai Piani di Accumulo di cui *infra*.

La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti incaricati per il collocamento;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, limitatamente alle quote di "Classe I".

La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, della Classe di quote al quale o ai quali si riferisce la sottoscrizione, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

La SGR accetta domande di sottoscrizione di quote del Fondo trasmesse via e-mail/PEC/telefax, solo in caso di operazioni effettuate da clienti professionali.

La sottoscrizione delle quote di "Classe B" e quote di "Classe I" può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- bonifico bancario a favore di Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. - rubrica "Generation Dynamic PIR";
- autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un conto corrente bancario intestato al Sottoscrittore, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo per i soli versamenti unitari successivi al primo. L'importo da addebitare coinciderà con l'importo dei versamenti indicati nei Piani di Accumulo.

La sottoscrizione delle quote di "Classe I" può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 2 "Quote e certificati di partecipazione" del Regolamento di gestione del Fondo.

Sottoscrizione delle Quote mediante Piani di Accumulo

La sottoscrizione delle quote di "Classe A" e quote di "Classe B" può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo ("PAC"), che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

L'adesione al PAC si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (costituito dall'importo del primo versamento e dall'importo risultante dal numero dei versamenti periodici prescelti);
- il numero dei versamenti e/o la durata del PAC;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente a n. 10 versamenti (i.e. Euro 500), da corrispondere in sede di sottoscrizione.

Il PAC prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti, da effettuarsi con cadenza di norma mensile.

L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di Euro 50,00 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del PAC - versamenti anticipati, purché multipli o superiori al versamento unitario prescelto.

Per i versamenti previsti dal PAC il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento sopra previsti.

È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del PAC senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

Per la puntuale descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo.

26. Modalità di rimborso delle quote

È possibile richiedere il rimborso (totale o parziale) delle quote in qualsiasi momento, senza dover fornire alcun preavviso.

Il rimborso delle quote può avvenire in un'unica soluzione parziale o totale, secondo le modalità indicate all'art. 6 del Regolamento di gestione dei Fondi.

Per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso si rinvia alla Sezione VI. Rimborso delle quote, della Parte C) Modalità di Funzionamento, del Regolamento di gestione del Fondo.

Per gli oneri applicabili si rinvia alla precedente Sez. C), paragrafo 22 del presente Prospetto.

Sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle quote di Classe I può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso il canale Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

27. Procedure di sottoscrizione

La sottoscrizione delle quote di "Classe I" può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del sottoscrittore.

In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di 7 (sette) giorni.

Entro detto termine il sottoscrittore può comunicare alla SGR, al Soggetto incaricato del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

Il Regolamento dei corrispettivi avverrà pertanto decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario.

La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate sia presso la sede legale della SGR, sia presso la sede legale e le dipendenze del Soggetto incaricato del collocamento, nonché nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle quote di "Classe I" del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.

Nel caso di sottoscrizione di quote di "Classe I" effettuata tramite internet, il KID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentire l'acquisizione su supporto duraturo.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario.

E. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

28. Valorizzazione dell'investimento

Il valore unitario delle quote è calcolato e pubblicato giornalmente sul sito internet della SGR, all'indirizzo www.euregioplus.com.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto previsto nella Scheda Identificativa e nell'art. 5 della Parte C) Modalità di funzionamento del Regolamento di gestione del Fondo.

29. Informativa ai Partecipanti

La SGR invia annualmente ai Partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio/rendimento del Fondo nonché ai costi sostenuti dal Fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nel KID.

Contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati possono essere comunicate ai Partecipanti variazioni delle informazioni contenute nel KID .

La SGR può inviare i predetti documenti anche in formato elettronico, ove l'Investitore abbia acconsentito preventivamente a ricevere le informazioni con tale forma di comunicazione.

30. Ulteriore informativa disponibile

L'investitore può ottenere, a richiesta e gratuitamente, l'invio dei seguenti documenti:

- 1) La versione aggiornata delle Parti I e II del Prospetto;
- 2) L'ultima versione del KID del Fondo;
- 3) Il regolamento di gestione del Fondo;
- 4) Gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva) del Fondo offerto con il presente Prospetto;

Tali documentazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della SGR www.euregioplus.com

Con riferimento invece ai documenti contabili del Fondo sono disponibili presso la SGR e il Depositario.

Il Partecipante, nei casi previsti dalla normativa vigente, può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute.

La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., Passaggio Duomo n. 15 – 39100 Bolzano che ne curerà gratuitamente l'inoltro a stretto giro di posta entro 20 giorni dalla richiesta.

La documentazione potrà essere inviata, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al richiedente di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Dichiarazione di responsabilità

Il gestore Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.
Il Rappresentante Legale
(Alexander Gallmetzer)

PARTE II DEL PROSPETTO


ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

Data di deposito in Consob: 26 febbraio 2025
Data di validità: dal 27 febbraio 2025

1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

	Classe A	Classe B	Classe I
Patrimonio Netto al 30.12.2024	11.091.501,10	479.789,81	7.598.115,73
Inizio Collocamento	22/05/2017	11/07/2017	22/05/2017
Valuta delle quote	Euro	Euro	Euro
Valore della quota al 30.12.2024	138,80	139,25	151,96

Il rendimento per l'anno 2024, distinto per ogni classe di quote di cui il Fondo è costituito, è rappresentato nel seguente grafico a barre:



Annotazioni:

I dati periodici di rischio/rendimento sono aggiornati con cadenza annuale.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né i costi di rimborso a carico dell'Investitore.

La tassazione è a carico dell'Investitore.

Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo

	Classe A	Classe B	Classe I
Commissioni di gestione	1,70%	1,70%	0,50%
Atri costi amministrativi	0,27%	0,27%	0,27%
Costi Correnti	1,97%	1,97%	0,77%

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, conclusosi a dicembre 2024. Tali spese possono variare da un anno all'altro.

QUOTA PARTE DEGLI ONERI PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI (*)

	Classe A	Classe B	Classe I
Commissioni di sottoscrizione	100%	100%	0%
Diritti fissi	0%	0%	0%
Commissioni di gestione	60%	60%	0%

() La quota parte degli oneri percepita in media dai collocatori è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.*

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO

B

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi.

C

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla SGR in quote di fondi. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: Importo versato per la sottoscrizione di quote di fondi.

Categoria: La categoria del fondo è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: Articolazione di un fondo in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: Compensi pagati alla SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote di un fondo.

D

Depositario: Soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

E

Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adopera per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) ed, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

F

Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di Partecipanti e gestito in monte.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.

G

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

M

Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo - acquistando un certo numero delle sue quote – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

O

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le Sicav.

P

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.

Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi realizzata mediante un unico versamento.

Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

Q

Quota: Unità di misura di un fondo comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

R

Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il Regolamento di un fondo deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti e regolano i rapporti con i Partecipanti.

S

Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

T

Tipologia di gestione di fondo: La tipologia di gestione del fondo dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Essa si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione "fondi strutturati" deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Tracking error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

V

Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota: Il valore unitario della quota di un fondo, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

* * *

Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano una informativa minima e pertanto non devono essere considerate esaustive.

Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che il gestore riterrà necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.